

# Per la responsabilità 231 l'interesse dell'ente ha natura oggettiva

La responsabilità sussiste quando l'agente, perseguendo il proprio autonomo interesse, obiettivamente realizza anche quello dell'ente

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza n. [295](#) depositata ieri, la Cassazione ha ribadito la natura "**oggettiva**" non solo del "vantaggio", ma anche dell'"**interesse**" dell'ente ai fini della sua responsabilità ex DLgs. [231/2001](#).

Tali nozioni si ritrovano all'[art. 5](#) del citato decreto, secondo il quale il reato presupposto commesso dalla persona fisica deve essere, appunto, realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Il significato della locuzione normativa ha fin da subito generato accese contrapposizioni interpretative.

Per un primo orientamento, fatto proprio dalla giurisprudenza (SS.UU. n. [38343/2014](#)) e da una parte della dottrina, le due nozioni si pongono in un rapporto di **alternatività**, confermato dalla congiunzione disgiuntiva "o", nel senso che l'"interesse" esprimerebbe la direzione finalistica del reato, apprezzabile *ex ante* e secondo un parametro soggettivo (in relazione all'elemento psicologico vantato dalla persona fisica autrice dell'illecito), mentre il "vantaggio" avrebbe natura essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *ex post*, in termini di concreta realizzazione degli effetti derivanti dall'illecito.

All'interno di questa visione dualistica, peraltro, la giurisprudenza ha rilevato come la valutazione dell'interesse non debba esclusivamente riferirsi alla prospettazione volitiva dell'autore materiale del reato, così da non esigersi la consapevolezza e la volontà di perseguire un interesse dell'ente.

Un diverso orientamento, prevalente in dottrina, riferisce la locuzione a un'endiadi, espressiva di un significato unitario, affermando la **sostanziale equivalenza** dei due termini.

Da ultimo, in dottrina e limitata giurisprudenza di merito, si rinviene un'interpretazione **intermedia** che, pure connotata da una matrice oggettivistica, intravede nell'interesse un'oggettiva idoneità del fatto illecito a beneficiare l'ente che può trovare conferma probatoria nell'eventuale, successivo, conseguimento del vantaggio.

La questione è mantenuta viva dalla presenza, tra i "reati presupposti", degli illeciti colposi riferibili alla disciplina **antinfortunistica**, per i quali la Corte di legittimità ha riferito l'interesse dell'ente al risparmio di spesa determinato dall'omessa predisposizione dei si-

stemi di sicurezza e il vantaggio all'aumento della produttività conseguente alla mancata osservanza della normativa cautelare (Cass. n. [24697/2016](#)).

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte riprende la **concezione oggettiva** non solo del vantaggio ma anche dell'interesse, ricordando come la responsabilità dell'ente ex DLgs. [231/2001](#) si realizzi anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, il soggetto agente obiettivamente realizzi – o la sua condotta illecita appaia *ex ante* in grado di realizzare – anche quello dell'ente (così già Cass. n. [40380/2012](#)). La nozione dell'interesse esclusivo dell'agente che ha commesso il reato presupposto va individuata nei "fatti illeciti posti in essere nel loro interesse esclusivo, per un fine personalissimo o di terzi, con condotte estranee alla politica di impresa" (Cass. n. [3615/2005](#)).

D'altro canto, il vantaggio, di definizione più agevole, è la **potenziale o effettiva** utilità, non necessariamente di natura patrimoniale, derivante dalla commissione del "reato presupposto", valutabile, come si è detto, *ex post* sulla base degli esiti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito.

## Il vantaggio è di definizione più agevole

Sulla scorta di tali principi, la Cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito che avevano ritenuto il reato di cui all'[art. 640-bis](#) c.p. ("truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"), commesso dal legale rappresentante dell'ente, come realizzato nell'interesse e a vantaggio di quest'ultimo.

Infatti, la società amministrata dal ricorrente, **priva di idoneo modello** di organizzazione e gestione, aveva ottenuto ingenti e indebiti finanziamenti agevolati, consolidando così la propria posizione sul mercato di riferimento per l'ingente iniezione di liquidità ottenuta grazie alla condotta illecita posta in essere dal suo organo apicale e incrementando illecitamente le proprie disponibilità finanziarie, sfruttando un indebito vantaggio concorrenziale mediante l'ottenimento di cospicui contributi agevolati per investimenti, giustificati solo qualora ad essi si fosse accompagnato un contestuale esborso di denaro da parte della società finanziata.